

è ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

16 OTTOBRE 2015

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO II N.158

Nel mondo senza confini dominato da internet

DIRITTO DI PRIVACY

di **Vincenzo Papadia**

È noto, per quanto attiene al Trattato dell'Unione Europea che una domanda di pronuncia pregiudiziale, avanzata dai giudici degli Stati membri è consentita, nelle controversie, che le sono state portate davanti a loro, di adire la Corte di giustizia in merito alla interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione Europea stessa.

Peraltro, si sa che il fatto deve essere oggetto di novità e non già di quanto deciso in precedenza, che costituisce una certo tipo di stare decisis giurisprudenziale. Insomma, deve trattarsi di elementi di grandi dubbi, che il giudice dello Stato Membro ha e che non potrebbe sciogliere senza che la Corte di Giustizia Europea si pronunciasse a tal uopo, in forma pregiudiziale.

Nel caso italiano la questione può essere sollevata dal giudice di primo grado o di appello e diventa assolutamente obbligatorio per Corte Costituzionale, Corte di Cassazione o Consiglio di Stato se la causa, in ultima istanza è di loro competenza. Alla fine la decisione della Corte di giustizia europea non risolve direttamente la controversia nazionale, ma pronuncia in punto di diritto ovvero di legittimità e poi spetterà al giudice nazionale di disporre del caso in conformità alla questione sollevata.

Perciò, con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 ottobre 2015. Giudizio sul caso C-362/14 Maximilian Schrems contro Data Protection Commissioner (Garante della Privacy) si è avuta la dichiarazione seguente "la decisione degli Stati Uniti su Safe Harbour Decision (patto per la sicurezza dei dati) del Garante della Privacy non è valida, perché è la Corte di Giustizia Europea competente a dichiarare un atto comunitario invalido, se la richiesta è presentata da Autorità nazionali di vigilanza (Governative) possono, anche se il Garante della Privacy ha adottato una decisione dichiarando che un Paese terzo offre un adeguato livello di protezione dei dati personali, accertare se il trasferimento dei dati di una persona al Paese terzo sia conforme ai requisiti della normativa UE sulla protezione di tali dati, nello stesso modo in cui la persona in questione, porta la questione dinanzi ai giudici nazionali, in modo

che i giudici nazionali fanno un punto di riferimento con la pronuncia pregiudiziale ai fini dell'esame di tale validità della decisione".

Quindi, la questione oggetto della causa sono i rapporti di correttezza tra USA, UE e Paese terzo ovvero l'Irlanda dove sono detenuti i dati di Facebook, che non avrebbe rispettato il diritto della privacy di Maximilian Schrems. E che gli USA non erano competenti a valutare il Patto c.d. Safe Harbour Decision, perché la competenza spettava per al fattispecie alla CGE.

Insomma, non basta dotarsi di un Garante della Privacy che dica che "tutto va bene madama la marchesa" in buona sostanza comprendo chi viola il diritto di privacy, ma occorre che siano le autorità di quegli Stati che si sono vincolati al Patto Internazionale che debbono svolgere un compito pedissequo di supervisori.

In tal senso gli Stati Uniti si sono vincolati sottoscrivendo e ratificando, volontariamente, sia il Safe Harbour, ma anche la Carta dei diritti fondamentali secondo quanto stabilito dalla UE, nei consessi internazionali. E ciò vincola gli USA sia per la privacy individuale, ma anche per gli affari commerciali, gli scambi, le produzioni ecc. Per farla breve gli USA sono stati giudicati responsabili della violazione del diritto di privacy. Il giudice statunitense nel caso di specie si dovrà conformare.

La questione ha riproposto il modo della conservazione dei dati personali, della loro riservatezza, della loro diffusione. Insomma, l'annosa questione del ruolo dei browser per le navigazioni in internet e dei providers per tutta i regimi di posta elettronica, e degli altri fenomeni di spamming (che inondano i nostri computer con la pubblicità) e dei cookies che a volte non sono graditi, ma che si insinuano nell'interfaccia della memoria del nostro computer, ecc. senza chiedere il permesso anche se per bolletta mensile su milioni di utenti diventa un affare di miliardi.

Si è vero è truffa. Ma chi lo sa?

Senza dire degli hackers e dei crackers che massacrano le comunicazioni in internet per vendere sistemi di antivirus, che a volte inguainano peggio il computer. La questione, però, e che non ci si può fermare ai rapporti USA- UE, perché fuori dai patti si Sicurezza della gestione dei dati ci sono

Cina, India, Paesi Arabi, Paesi Africani ecc. Chi può garantire per loro che nell'etere si muovo liberamente e navigando come e quando vogliono?

Questa è la questione sollevata da The Economist di questa settimana con due interessanti articoli (pagg.59/60).

Il primo "Scendete dalla mia nuvola" con riferimento alla cloud computing, che rimarca che la Corte Europea presagisce una battaglia transatlantica sopra la protezione dei dati e privacy.

Il secondo "Sotto il mio pollice" (immaginfica figura di imperatore romano nel circo, che ordina l'esecuzione dei gladiatori perdenti), rimarca che i governi sono alle prese con le forze nel mondo virtuale.

Da ciò ne derivano le preoccupazioni delle grandi imprese. Tuttavia gli USA debbono portare al Congresso un loro disegno di legge (statutory act) per regolare al materia, sapendo che il diritto di privacy oramai è un diritto fondamentale dell'uomo. Tutto ciò anche se la Microsoft è molto preoccupata perché ritiene che la Cina li farà impazzire con la sua piena libertà di movimento. Certamente la questione odierna rimette in discussione il diritto legato alla località della sede legale delle Compagnie, limitandone l'agibilità su territori decentrati per la gestione dei server.

Ora bisognerà capire quali saranno le azioni a livello dei singoli stati perché la sentenza della Corte di Giustizia Europea non è indolore.

La globalizzazione che vincola solo alcuni stati e non altri rispetto ad alcune regole che garantiscono i diritti soggettivi e gli interessi legittimi mentre altri non sentono tali vincoli potrebbe creare un insieme di ulteriori difficoltà. Il cittadino Europeo e quello Statunitense protetti e gli altri non protetti.

Insomma quello che è stato concordato a livello mondiale per la lotta alla droga con l'Interpol, consente di accedere ai dati ed alle informazioni personali e rompere la privacy, ma trova una giustificazione nell'interesse pubblico generale e vede l'azione delle magistrature penali agire di conseguenza. Invece, la non protezione adeguata dei dati personali rilasciati per affari privati o pubblici non può subire una violazione perché è una violazione del diritto della personalità.

Vedremo se gli Stati troveranno i modo di tutelare al meglio i propri cittadini o il mondo del web resterà in molti aspetti una giungla nonostante tutta la legislazione degli stati di diritto come l'Italia, che sovrabbonda di norme in materia, ma che ugualmente vede pubblicati dati che dovrebbero essere riservati in quanto sensibili.

La democrazia è anche diritto di privacy.

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014

c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521

on-line: www.eorasocialista.it;
e-mail: nuovopsi@arubapec.it
stampato in proprio